



52° Distretto Scolastico
Scuola secondaria statale di I grado “ A . BALZICO ”
Viale G. Marconi n° 38 – Tel . 0892966890
e-mail: samm285006@istruzione.it
84013 Cava de' Tirreni (SA)

C.F.: 80018050650

Cod. Scol : SAMM285006

SCUOLA MEDIA STATALE - "A. BALZICO"-CAVA DE'TIRRENI
Prot. 0001735 del 26/03/2018
06-03 (Uscita)

Cava de' Tirreni, 26/03/2018

All'albo on line - Sez. Regolamenti

Sul Sito web della Istituzione Scolastica Sez. Regolamenti

Agli atti amministrativi

Regolamento contratti di prestazione d'opera con esperti esterni/interni. Criteri per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti ai sensi degli art.40 e 33 del D.I. n. 44/2001

Approvato in base alla delibera del Consiglio di Istituto n. 60/4 del 18/01/2018

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 “Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche

VISTO l'art 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazioni d'opera professionali ed intellettuali con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché per la realizzazione di programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO in particolare l'art. 33, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al consiglio d'istituto la determinazione dei criteri per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa, al fine di garantire la qualità della prestazione nonché il limite massimo di compenso attribuibile in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto

CONSIDERATA la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per le attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;

VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A.);

VISTO l'art.53 del D.L.vo n.165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94 n. 297 (attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva);

VISTO l'art. 35 del CCNL 2006-09 (collaborazioni plurime);

VISTA la precedente delibera del C.I. nr. 58/4 del /10/11/2017 in tema di “Regolamento contratti di prestazione d’opera con esperti esterni/interni. Criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti ai sensi degli art.40 e 33 del D.I. n. 44/2001”;

VISTA la nota Miur PROT. N. 34815 - del 02.08.2017, avente per oggetto: “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”

EMANA

Ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 il seguente **“Regolamento contratti di prestazione d’opera con esperti esterni/interni. Criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti ai sensi degli art.40 e 33 del D.I. n. 44/2001”** .

ART.1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera da parte di personale interno e/o esterno per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica competenza professionale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) o nel programma annuale, e per la stipula di convenzioni con enti di formazione professionale ed educativa. In particolare i contratti suddetti sono rivolti a : a. garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; b. realizzare progetti didattici; c. realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; d. garantire la formazione del personale.

Prima di ricorrere all’esperto esterno, è necessario accertare concretamente l’impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

I criteri generali a cui la scuola ispira la sua azione in ordine al conferimento di contratto di prestazione di opera da parte di personale interno/o esterno per le attività sopra indicate sono i seguenti:

- Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- Garantire la qualità della prestazione;
- Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- Considerare l’opportunità di collaborazione plurima, personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell’art. 35, CCNL 29.11.2007.

ART.2 CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI I contratti con gli esperti esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro.

ART.3 PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE Il Dirigente Scolastico sulla base dei progetti del PTOF e delle esigenze del PDM, e dei finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti, individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a personale esperto

interno/esterno, e ne dà informazione pubblicando all'Albo online l'avviso di selezione contenente la tipologia del posto e l'attività, la durata, il luogo ed il compenso dello specifico incarico da conferire.

ART.4 REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO AGLI INCARICHI Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria".

Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "esperti di provata competenza" secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel POF e nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- adeguato livello posseduto di competenze rispetto al profilo di competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze e competenze di tipo metodologico e didattico;
- titoli di studio e di formazione;

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto.

I requisiti fissati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.

I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

Sono richiesti quali requisiti soggettivi i seguenti: - possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; - godimento dei diritti civili e politici; 3 - mancanza di condanne penali e provvedimenti relativi all'applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - mancanza di procedimenti penali in essere; - idoneità alla prestazione .

ART.5 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO I criteri per la determinazione del compenso all'esperto sono, come base di riferimento, quelli relativi a:

- 1) CCNL vigente per il personale esperto interno;
- 2) Linee Guida PON – FSE 2014-2020 per il personale esperto interno ed esterno (solo per i progetti finanziati con i fondi europei);
- 3) Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n° 2 del 2/2/2009;
- 4) Decreto Interministeriale n. 326 del 12/01/1995.
- 5) Circolare Ministero del Lavoro n. 101 /97.

Determinazione del compenso	
Tipologia	Tetto max (lordo dipendente) in euro
Ore aggiuntive di insegnamento/interventi con gli alunni	35,00
Ore aggiuntive non di insegnamento	17,50
Coordinamento e docenza corsi di formazione	41,32
Coordinamento e docenza corsi di formazione personale universitario	51,65
Assistenza tutoriale per lavori di gruppo	25,82
Coordinamento e docenza corsi di formazione	Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97

docenti universitari di ruolo, dirigenti di azienda, esperti del settore senior(con esperienza decennale)	85,22
--	--------------

Il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, determina il corrispettivo per i singoli contratti conferiti. Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno. Deve, comunque, essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Istituto. Possono essere stabiliti compensi orari differenziati rispetto alla tipologia dell'incarico.

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Nel caso di compenso eccedente l'importo tabellare, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono un particolare impegno professionale tale da giustificare il maggior compenso orario.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese e di tutti gli oneri previsti per l'espletamento dell'incarico. Il compenso viene erogato dietro presentazione di fattura elettronica e a seguito dell'accertamento, da parte del Dirigente Scolastico, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori. Agli esperti interni ed esterni non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato. Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

ART.6 INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI Il Dirigente Scolastico, sulla base del PTOF predisposto dal Collegio Docenti e di quanto deliberato nel Programma Annuale, verifica preliminarmente la disponibilità del personale interno (docenti/ATA dell'Istituto Comprensivo, di Istituto in rete) al conferimento dell'incarico, in sede di collegio dei docenti e/o attraverso un avviso interno. Qualora non esistano professionalità interne, il Dirigente Scolastico individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere stipulati contratti con esperti esterni. Per l'individuazione dell'avente titolo si terrà conto della spesa prevista e della tipologia di intervento richiesto per procedere all'affidamento dell'incarico attraverso:

- procedura semplificata con affidamento diretto;
- selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti.

Sono oggetto di procedura semplificata (come da Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008), e quindi non si procede all'utilizzo delle procedure comparative, né agli obblighi di pubblicità per la scelta dell'esperto, nel caso di incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, o qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.

Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste. Per i restanti casi si procede alla selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti.

Il Dirigente Scolastico pubblicherà all'Albo e sul sito web dell'Istituto, specifico avviso nel quale siano esplicitati: modalità e termini per la presentazione delle domande; oggetto della prestazione; durata del contratto; requisiti richiesti; corrispettivo proposto e criteri di valutazione delle candidature.

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da apposita commissione all'uopo nominata, determina la scelta e la selezione del contraente mediante la valutazione comparativa dei curricula. L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico in un particolare progetto.

Durante la fase di selezione dell'esperto esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto si impegna a:

- assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;

- valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- valutare, fra più opzioni, considerare l'opportunità di fare ricorso alle collaborazioni plurime, utilizzando cioè, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, personale docente ed ATA in servizio presso altre scuole statali, ai sensi del CCNL comparto scuola vigente.

Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento ai seguenti criteri:

- titoli di studio conseguiti coerenti con l'attività da svolgere;
- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica, anche in termini di incarichi ricoperti, svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa ed educativa per i quali è bandita la selezione;
- certificazioni in campo linguistico ed informatico;
- eventuali precedenti esperienze nell'Istituto, valutate positivamente dalla Scuola (Organi Collegiali quali consigli di classe, interclasse e collegio dei Docenti, Referenti, Staff di direzione);
- attività di docenza e/o in attività progettuali presso Istituti Scolastici attinenti alla attività da svolgere;
- partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali attinenti alla attività da svolgere;
- pubblicazioni e articoli attinenti alla attività da svolgere;

Potrà essere considerato, altresì, il criterio della partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali attinenti alla attività da svolgere

Si terrà conto anche del corrispettivo proposto dai candidati per la prestazione.

Si terrà conto della disponibilità ad accettare vincoli di orario stabiliti dalla scuola. In caso di parità di punteggio fra due o più esperti, si procede alla nomina del candidato nel seguente ordine:

- minor onere economico a carico dell'Istituto;
- maggior punteggio nei titoli professionali;
- esperienze pregresse con l'Istituto o con altri Istituti concluse con esito favorevole;
- candidato più giovane.

Per quanto riguarda i P.O.N. i criteri di cui sopra sono così integrati e definiti:

- titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- laurea specifica;
- abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
- certificazioni informatiche e linguistiche ;
- dottorati di ricerca afferenti alla tipologia di intervento;
- pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento;
- specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- corsi di perfezionamento post – laurea afferenti alla tipologia di intervento ;
- comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- esperienza e/o coordinamento di corsi di formazione e specializzazione post – universitari afferenti alla tipologia di intervento ;
- esperienza di docenza in progetti PON afferenti alla tipologia di intervento;
- esperienza nella gestione di progetti P.O.N.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto necessario al suo svolgimento.

Per gli esperti legati ai progetti P.O.N. si procede con avviso pubblico di selezione.

La scelta dell'esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.

La valutazione comparativa sarà compilata sulla base dell'assegnazione di un punteggio sulla base dell'assegnazione di un punteggio come da tabella di valutazione dei titoli. Si consideri a titolo esemplificativo la seguente tabella riferita ai progetti di ambito PON-FSE:

TITOLI	PUNTEGGIO
Titoli culturali: laurea attinente la tipologia di intervento, vecchio ordinamento o specialistica	Max p. 25 - max punti 25 così attribuiti: fino a 100 punti 15; da 101 a 106 punti 21; da 107 a 110 punti 24; 110 e lode: <u>p.25</u>
Laurea triennale attinente la tipologia di intervento (in alternativa al punto 1) il punteggio è attribuibile per un solo titolo e non è cumulabile con quello eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale	p. 5
Conoscenza dell'uso delle ICT Tecnologie dell'informazione e della comunicazione finalizzata alla procedura della piattaforma ministeriale PON e certificazioni riconosciute Miur	Livello Base - start punti 2 Livello Core Full standard punti 4 Livello Advanced punti 6 Altre certificazioni punti 2 Per un max di p. 8
Master I livello, specializzazioni e corsi di perfezionamento annuali coerenti con il progetto	1 punti per ogni titolo, per un massimo di p. 2
Master II livello, specializzazioni e corsi di perfezionamento pluriennali coerenti con il progetto	2 punti per ogni titolo per un massimo di p. 10
Corsi di formazione seguiti afferenti la tipologia di intervento	1 punto per ogni corso per un massimo di 6
Corsi di formazione condotti afferenti la tipologia di intervento	2 punti per ogni corso per un massimo di p. 14
Certificazione linguistica (solo per le azioni e/o progetti di inglese)	C2 punti 10 C1 punti 7 B2 punti 5
Esperienza di docenza in progetti PON-FSE nel settore di pertinenza	3 punti per ogni corso per un massimo di p. 21
Esperienza di docenti in progetti didattici extracurricolari svolti presso Istituzioni scolastiche afferenti la tipologia di intervento	1 p. per ogni corso per un massimo di p. 9
Articoli apparsi su riviste anche sul web inerenti alle caratteristiche del progetto	0,50 p. per ogni articolo per un max di p. 2
Libri pubblicati afferenti alla tipologie del progetto	1 p. per ogni pubblicazione per un max di p. 3

Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione

E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

ART.7 STIPULA DEL CONTRATTO Nei confronti dei candidati il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti dal presente Regolamento e valutati dalla commissione, e comunque nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto Nel contratto devono essere specificati:

- a. parti contraenti;
- b. oggetto della prestazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- c. durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- d. entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso; e
- . luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- f. impegno da parte del collaboratore di presentare, qualora richiesta, una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito (report finale);
- g. acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- h. spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
- i. la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- l. la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- m. la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- n. informativa per il trattamento dei dati personali.

Per i titolari dei contratti è previsto l'obbligo di:

- svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
- assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
- documentare l'attività svolta;
- assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

I titolari del contratto si assumono l'onere di assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Codice della Privacy).

La copertura assicurativa infortunio e R.C e/o qualsiasi altra garanzia assicurativa è sempre a carico dell'esperto esterno.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del C.C.

I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e non sono rinnovabili, salvo delibera del Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 33 c. 1 lett. c del D.I. 01.02.2001.

Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

È istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti nel quale sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico. La documentazione relativa al contratto di prestazione d'opera è tenuta dal DSGA; il contratto completo è pubblicato all'Albo online dell'Istituto.

ART. 8 RESCISIONE DEL CONTRATTO L'Amministrazione scolastica si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni queste risultassero mendaci, l'Amministrazione scolastica procede, con preavviso di sette giorni, alla risoluzione unilaterale del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.

Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi degli alunni, l'Amministrazione scolastica procede alla rescissione immediata del contratto. Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.

ART. 9 INTERVENTI DI ESPERTI SENZA ONERI PER LA SCUOLA Il Dirigente Scolastico può redigere apposite Convenzioni con Enti e Associazioni finalizzate alla collaborazione di loro esperti per la realizzazione di attività deliberate dal Collegio dei Docenti e previste nel PTOF. La collaborazione con tali esperti non determina oneri per l'amministrazione scolastica. Il Dirigente Scolastico è delegato inoltre a stipulare convenzioni con le università e/o le scuole secondarie di II grado finalizzate all'accoglimento di studenti tirocinanti o alla realizzazione di progetti di accompagnamento degli alunni nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro.

ART.10 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.Lvo 30/3/2001 n.165. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto precedente, è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art.53 commi 1-2 D.Lvo 165 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 11 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE In base all'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, l'Istituto pubblica sul proprio sito web (Sezione "Amministrazione trasparente") l'elenco degli incarichi di lavoro autonomo che ha provveduto a conferire.

Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi del suddetto D.Lgs, nonché della Legge 192/2012, come modificati dal Freedom Information Act.

Per ciascun collaboratore sarà pubblicato il curriculum vitae, senza "dati eccedenti" quali recapiti personali, codice fiscale ecc., anche per evitare furti di identità (Punto 9.a. del Provvedimento 243/2014 del Garante privacy).

La pubblicazione (entro tre mesi e per una durata di tre anni) degli estremi degli atti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Gli incarichi conferiti e/o autorizzati al personale e agli esperti esterni sono soggetti agli obblighi previsti dall'Anagrafe delle Prestazioni.

L'elenco dei contratti stipulati è comunicato annualmente al Dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, nr. 165.

Il presente Regolamento Annulla e sostituisce il precedente fatto salvo l'esaurimento delle procedure in corso adottate nel rispetto di quest'ultimo.

Esso resterà in vigore fino a nuova deliberazione dell'Organo collegiale competente ed è pubblicato sul sito dell'Istituto in – Albo Pretorio Sez. Regolamenti e nella sez. Regolamenti del Sito web della scuola.

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Dott.ssa Olga Villani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. **Ciro AMARO**